

## **Verbale n. 14 del 3 settembre 2024**

### **Punto 5. Regolamento accessi agli atti (delibera n.105)**

Il Dirigente scolastico, tenuto conto della normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi presenta al Consiglio d'Istituto una proposta di Regolamento d'Istituto per l'Accesso agli Atti Amministrativi. In sintesi il regolamento disciplina:

- L'Ambito di applicazione
- La Definizione di documento amministrativo
- Atti esclusi dal diritto di accesso
- Interessati al diritto di accesso
- Modalità di accesso
- Risposta dell'Amministrazione scolastica
- Accoglimento della richiesta
- Mancato accoglimento della domanda di accesso
- Rilascio di copie e costi di notifica
- Accesso civico generalizzato

Si procede, dunque con la sintesi degli articoli di cui si compone il regolamento in oggetto:

**Art. 1 – Il diritto di accesso** consente agli interessati di visionare e ottenere copie di documenti amministrativi. Può essere esercitato da chiunque dimostri un interesse diretto, concreto e attuale. L'accesso si riferisce solo ai documenti esistenti al momento della richiesta. Documenti di interesse generale devono essere pubblicati sul sito dell'istituto.

**Art. 2 – Definizione di documento amministrativo.** Un documento amministrativo è definito come ogni rappresentazione grafica o documentale di atti detenuti dalla Pubblica Amministrazione e riguarda attività di pubblico interesse.

**Art. 3 – Atti esclusi dal diritto di accesso.** Il diritto di accesso non si applica a documenti contenenti dati personali sensibili o rapporti informativi sul personale. Non si accettano istanze di controllo generalizzato sull'operato della scuola.

**Art. 4 – Interessati al diritto di accesso.** Possono richiedere l'accesso ai documenti tutti i soggetti privati e quelli portatori di interessi pubblici, dimostrando di essere interessati.

**Art. 5 – Modalità di accesso.** Le richieste di accesso possono essere informali o formali, a seconda della presenza di controinteressati o di eventuali dubbi sulla legittimazione del richiedente. È fornito un modulo scaricabile dal sito per le richieste formali.

**Art. 6 – Risposta dell'Amministrazione scolastica.** Le richieste devono essere evase entro 30 giorni. In caso di rifiuto, la motivazione deve essere fornita.

**Art. 7 – Accoglimento della richiesta.** Il richiedente può visionare i documenti solo presso la scuola, senza poterli portare via o alterare.

Art. 8 – **Mancato accoglimento della domanda di accesso.** Il rifiuto dell'accesso è motivato, e dopo 30 giorni dalla richiesta si considera respinta in caso di silenzio dell'amministrazione.

Art. 9 – **Rilascio di copie e costi di notifica.** L'accesso è gratuito, ma il rilascio di copie comporta costi di riproduzione e notifiche ai controinteressati a carico del richiedente.

Art. 10 – **Accesso civico generalizzato** È possibile richiedere documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione senza motivazione, soggetti ai limiti previsti dalla legge.

Il Dirigente ricorda infine che tra i documenti allegati alla presente seduta è consultabile il Regolamento di Istituto per l'accesso agli atti Amministrativi in versione integrale e il modulo di Richiesta di accesso a documenti Amministrativi.

Non essendoci osservazioni in merito si passa alla delibera di approvazione.

### **DELIBERA n. 105 del 04/09/2024**

**triennio 2021/24**

#### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**SENTITA** la relazione del Dirigente

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

**VISTA** la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento Amministrativo»;

**VISTI** il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi);

**VISTO** il D.lgs. 33/2013;

#### **APPROVA**

**all'unanimità** Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi

Delibera 105-Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi: **APPROVATO.**